
Da: Raffaele Trabace [mailto:rtrabace@notariato.net]

Inviato: giovedì 17 luglio 2008 10.17

A: Tiziano Gregori; sigillo@notariato.net

Oggetto: Re: PLUSVALENZA ED ATTO INTEGRATIVO

Lo Studio CNN 230-2007/T sembra ammetterlo.

Allego il punto relativo.

Cordialità

RT

Studio n. 230-2007/T

(...)

4. Atto integrativo e atto rettificativo come sede idonea per esprimere o correggere dichiarazioni ed opzioni rilevanti ai fini fiscali

(...)

A conclusione diversa deve invece pervenirsi, per quanto attiene alla richiesta di applicazione del c.d. criterio del prezzo valore, e (in modo meno rigoroso) dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (commi 497 e 498 della legge finanziaria per il 2006) ⁽³⁶⁾. In entrambi i casi, si tratta di opzioni (rispettivamente, per criterio derogatorio di determinazione della base imponibile, ovvero per un'imposizione di tipo alternativo alla ordinaria imposizione sul reddito) che la legge subordina ad una richiesta di parte destinata al notaio collocata, cronologicamente, in un momento contestuale all'atto di cessione. Se pure dovesse ammettersi che la richiesta possa restare esterna al contenuto dell'atto di cessione, la natura di opzione della richiesta, la sua immediata efficacia in termini di poteri di controllo degli uffici, di conseguenti adempimenti del notaio, di modificazione della posizione giuridica del condebitore solidale, inducono ad escludere, in linea di massima, che la scelta possa essere compiuta, modificata o revocata successivamente alla redazione dell'atto di trasferimento del bene immobile ⁽³⁷⁾. Naturalmente, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è appunto discrezionale, e come tale la sua mancanza non ha altro effetto che quello di rendere applicabile nei modi ordinari l'imposta sul reddito, senza che il contribuente debba ricorrere al ravvedimento operoso; tale considerazione induce a ritenere che, come ipotizzato nei precedenti studi già ricordati, **l'opzione per l'imposta sostitutiva, non risultante dall'atto di cessione, possa anche essere formalizzata e comunicata in un momento successivo alla formazione dell'atto, purché anteriore all'applicazione dell'imposta ordinaria; l'inserimento della stessa in un atto integrativo sarebbe in tal caso consigliabile (anche se non essenziale), proprio al fine di conservare quella contestualità cronologica, più che documentale, tra espressione dell'opzione e stipulazione dell'atto di cessione.**

----- Original Message -----

From: [Tiziano Gregori](#)

To: sigillo@notariato.net

Sent: Wednesday, July 16, 2008 5:59 PM

Subject: Re: PLUSVALENZA ED ATTO INTEGRATIVO

Ho avuto anch'io una richiesta del genere.

Mi sono convinto che l'atto integrativo non si può fare, perchè la norma dice "all'atto della cessione", quindi dopo si è fuori termine.

Ciao e buon lavoro.

Tiziano

----- Original Message -----

From: [Notaio ALESSANDRO TADDEI](#)

To: [sigillo](#)

Sent: Wednesday, July 16, 2008 5:37 PM

Subject: PLUSVALENZA ED ATTO INTEGRATIVO

Chiedo se qualche collega ha stipulato un atto integrativo, del tipo ravvedimento operoso, avente ad oggetto il pagamento della plusvalenza per il 20% , nel caso in cui in sede di atto non fosse stato richiesto. E' possibile?

Grazie
at